

AGEVOLAZIONI

La metamorfosi di super e iper ammortamento nella Legge di Bilancio 2020 – I° parte

di Debora Reverberi

La Legge di Bilancio 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.**

Tramontano dunque le discipline di **super e iper ammortamento**, rispettivamente introdotte dall'**articolo 1, [commi 91-94, L. 208/2015](#)** (c.d. Legge di Stabilità 2016) e dall'**articolo 1, [commi 8-11, L. 232/2016](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2017): il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, cambia natura tramutandosi **da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti**, ai fini della deduzione dall'Ires o dall'Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, **a credito d'imposta**.

La previgente disciplina di maggiorazione dell'ammortamento, da ultimo prorogata dal **D.L. 34/2019** (c.d. Decreto Crescita), per quanto concerne il super ammortamento, e dalla **L. 145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019) per quanto concerne l'iper ammortamento, **resta applicabile agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019”** ovvero in caso di contestuale:

- ordine confermato dal fornitore;
- versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L'attuale disciplina è applicabile in un **ambito temporale circoscritto al periodo d'imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021** a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia **soddisfatta la duplice condizione** relativa all'ordine e all'aconto minimo del 20%.

Il credito d'imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato**.

L'ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e **dal regime fiscale di determinazione del reddito**.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura

concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese **destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).**

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#).

L'utilizzo del credito è subordinato al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) e di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti **regole:**

- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'[allegato B](#) annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- beni compresi nell'[articolo 164, comma 1, Tuir](#) (veicoli e altri mezzi di trasporto);
- beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'[allegato 3](#) annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Quanto agli oneri documentali, anch'essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell'[allegato A](#) e dell'[allegato B](#) annessi alla Legge di Bilancio 2017 di **costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000** (euro 500.000 nella precedente disciplina), le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** (una **perizia tecnica giurata** nella precedente disciplina), redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di **costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000** resta ferma la **facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, **da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.**

Il credito d'imposta è commisurato al **costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, lettera b\), Tuir.](#)**

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle **seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:**

- **beni materiali strumentali nuovi**, i medesimi di cui alla previgente disciplina del **super ammortamento** introdotta dalla **208/2015** (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- **beni materiali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi [nell'allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**iper ammortamento dei beni materiali**;
- **beni immateriali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi [nell'allegato B](#) annesso alla **232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**iper ammortamento dei beni immateriali**.

Nella tavola sinottica di seguito illustrata si riepilogano **le aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione**, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 **per ciascuna categoria di beni strumentali sopra identificata:**

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
Bene materiale strumentale nuovo – exFino a 2 milioni di euro super ammortamento		6%	5
Bene materiale strumentale nuovoFino a 2,5 milioni di euro compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento		40%	5

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)